



DOCUMENTO AIPG AFFIDAMENTO CONDIVISO E INTERESSE SUPERIORE DEI FIGLI RIFLESSIONI E PROPOSTE DI MODIFICA DEL DDL 735

A conclusione del XX Congresso Nazionale dell’AIPG Associazione Italiana di Psicologia Giuridica “*Diritti dei figli e Doveri dei genitori*” - tenutosi a Roma il 10 novembre 2018, con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, dell’Università degli Studi Internazionali di Roma, del CEIPA Centro Studi di Psicologia Applicata - Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica - si è proceduto, attraverso l’apporto interdisciplinare di Psicologi, Psichiatri, Pediatri, Avvocati e Magistrati, alla stesura di un Documento Ufficiale dell’AIPG, da proporre come analisi critica da inviare al Senato della Repubblica 2° Commissione (Giustizia).

Il DDL 735 (Norme in materia di affidamento condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità) presentato dal Sen. Pillon al Senato il 1° agosto 2018, sta sollevando molte discussioni e critiche da parte del mondo psicologico-giuridico e del diritto.

Il DDL si compone di 24 articoli che, nell’ottica di chi lo ha elaborato, dovrebbe garantire ai figli minorenni di coppie separate una più corretta applicazione della legge 54/06 sull’affidamento condiviso.

Il DDL 735, attraverso un percorso lungo e tortuoso che parte con la mediazione obbligatoria (vero fulcro del nuovo impianto normativo), passando attraverso l’alienazione genitoriale (stabilita per presunzioni e senza nessun accertamento tecnico), per arrivare a provvedimento di affidamento del minore “alienato” ad una struttura specializzata, non solo non tiene conto delle situazioni e della loro specificità, ma pone il minore al centro del contrasto tra i genitori nella pretesa astratta che dividere il figlio a metà possa ridurre il conflitto.

Il senatore Pillon ha voluto apportare delle modifiche alla legge 54 dell’8 febbraio 2006 attraverso un disegno di legge che si fonda sui seguenti temi:

- a) mediazione familiare obbligatoria;
- b) tempi di frequentazione paritetici con entrambi i genitori;
- c) mantenimento diretto dei figli;
- d) contrasto all'alienazione parentale.

Nell'ottica di valutare un confronto costruttivo riguardo i criteri esposti dal DDL 735, dettati da un contratto di governo in cui gli interessi e i diritti dei genitori assumono un potere determinante e avulso dall'interesse superiore dei figli, si ritiene opportuno sottolineare quanto segue in modo particolare in riferimento a quegli articoli che riguardano la dimensione psicologica:

A) MEDIAZIONE FAMILIARE OBBLIGATORIA

(art. 7: "I genitori di prole minorenni che vogliono separarsi devono, a pena di improcedibilità, iniziare un percorso di mediazione familiare");

Il DDL 735 stabilisce che la mediazione è condizione di procedibilità qualora nella controversia siano coinvolti direttamente o indirettamente persone minorenni. Infatti, in sede di udienza Presidenziale il Presidente deve informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare (obbligatoria in presenza di figli minori).

- L'introduzione dell'obbligo e non della opportunità, di un percorso di mediazione civile ovvero familiare per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni, significa invalidare la funzione che la mediazione può svolgere attraverso la volontà e il libero consenso, da parte della coppia, alla mediazione, condizione indispensabile per la sua riuscita. La mediazione familiare, come tappa obbligatoria introdotta all'interno del DDL 735, ostacola il libero accesso alla giustizia, viola il diritto delle persone di potersi sempre rivolgere al Giudice liberamente ed incondizionatamente.

- Il DDL 735 svuota e stravolge, vanificandone gli effetti, il principio posto alla base della mediazione ovvero la scelta volontaria di due genitori di trovare un accordo per la definizione e gestione di ruoli e funzioni genitoriali all'interno della crisi separativa. Attraverso l'obbligatorietà la regola di un percorso di cogenitorialità viene meno con il risultato di aggungere ulteriori elementi di conflitto.

- Non prevedendo alcuna deroga all'obbligatorietà in caso di violenza domestica, la proposta di legge si pone in palese violazione della Convenzione di Istanbul (legge di rango sovranazionale e vincolante per l'Italia che l'ha sottoscritta) secondo la quale, l'istituto della mediazione è inapplicabile per legge (art. 48 Convenzione di Istanbul) nei

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

casi di violenza intrafamiliare e nei casi di conflittualità insanabile e squilibrio di potere tra le parti.

- Prevedendo la partecipazione dei minori ultra dodicenni al procedimento di mediazione, la norma si pone in evidente conflitto con le norme nazionali e sovranazionali sui diritti dei minori.

- Una ulteriore riflessione riguarda l'esclusione dei procedimenti riguardanti i figli di genitori non coniugati. Tale vulnus legislativo appare in evidente contrasto con il lavoro fatto negli ultimi anni dal legislatore per l'equiparazione dei figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio.

- L'obbligatorietà della mediazione e la previsione del solo primo incontro gratuito pone seri profili di incostituzionalità circa il diritto dei non abbienti al pagamento delle spese legali a carico dello Stato (istituto del patrocinio a spese dello Stato). Tale problematica si pone non solo per i compensi dei mediatori e della figura del Coordinatore genitoriale ma anche per i compensi degli Avvocati che partecipino in sede di mediazione familiare.

- Sarebbe opportuno, pertanto, eliminare, nel corpo del DDL, ogni riferimento all'obbligatorietà della mediazione e al fatto che sia condizione di procedibilità.

Si propongono le seguenti modifiche in riferimento alla obbligatorietà della mediazione familiare

- I genitori di prole minorenni che vogliono separarsi o comunque cessare la convivenza, possono iniziare un percorso di mediazione familiare senza che esso sia condizione di procedibilità nel procedimento intrapreso o da intraprendere.

- La partecipazione alla mediazione familiare può avvenire esclusivamente su base volontaria. Le parti scelgono liberamente di farvi accesso o meno, senza che ciò abbia rilievo ai fini della valutazione processuale della loro decisione.

- L'esperimento della mediazione familiare non è condizione di procedibilità nei giudizi in cui a qualsiasi titolo debbano essere assunte decisioni che coinvolgono direttamente o indirettamente i diritti dei minori.

- Non si prevede la presenza dei figli minori in questa tipologia di percorso di mediazione familiare.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

- Un conflitto separativo causato da relazioni familiari violente, da evidenze psicopatologiche e/o da forme di abuso (alcool, droghe, dipendenza da gioco), da violazione degli obblighi di assistenza e protezione verso i figli, non permette la possibilità dell'apertura del procedimento di mediazione.

- La mediazione familiare, quale strumento stragiudiziale per intervenire e gestire il conflitto di coppia nel percorso separativo, nell'interesse superiore dei figli minori, dovrebbe essere suggerita dagli Avvocati alle parti e potrebbe essere configurata sulle tracce dell'Istituto della negoziazione assistita, ampliando le dimensioni della cogenitorialità attraverso la possibilità di stilare un accordo di progetto genitoriale condiviso, mediante l'assistenza degli Avvocati e di uno Psicologo esperto anche in mediazione familiare scelto, in accordo tra gli Avvocati, all'interno degli Psicologi iscritti nell'Albo del Tribunale Civile di appartenenza. In questo modo ci sarebbe la garanzia di professionisti esperti in Psicologia Giuridica e mediazione familiare, istituzionalmente riconosciuti sia dal Tribunale che dall'Ordine degli Psicologi, vincolati da precise regole del codice deontologico.

- La figura di Psicologi esperti in ambito giuridico, appare fondamentale in quanto il conflitto, a volte costituito da elementi di complessità non solo interpersonale ma soprattutto intrapsichica, mette in campo dinamiche di difficile gestione per chi non ha competenza ed esperienza ad ampio raggio degli stati emozionali che entrano in gioco nel percorso separativo e di come questi stati si possono riflettere sui figli minori.

- La presenza degli Avvocati e di uno Psicologo giuridico esperto in mediazione familiare, al di fuori delle aule di Tribunali, offre maggiori possibilità di poter rintracciare risorse utili per un progetto genitoriale con responsabilità condivise.

- Il termine per poter espletare la procedura, condivisa e concordata dalle parti, non dovrebbe superare i 60 giorni; il progetto genitoriale condiviso e concordato, materialmente e psicologicamente orientato al benessere dei figli minori, sarà scritto e firmato dalle parti, dagli Avvocati e dallo Psicologo Giuridico esperto in mediazione e presentato al Giudice al quale, per la versione degli artt. 337-ter e 337-quater, viene lasciato ampio spazio e discrezionalità per decidere, caso per caso, nell'interesse dei figli, di adottare i provvedimenti opportuni.

- La non accettazione del procedimento di negoziazione genitoriale assistita o la sua non riuscita non condiziona la procedibilità della domanda giudiziale di separazione.

B) TEMPI DI FREQUENTAZIONE PARITETICI

(art. 11: il minore “Ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti” o comunque “non meno di 12 giorni al mese”).

Il presente articolo prevede tempi di frequentazione paritetici del figlio minore con entrambi i genitori.

- Con questo tipo di frequentazione non si tiene conto delle reali esigenze dei minori, della loro difficoltà nei vari spostamenti e, soprattutto, la non attenzione alla necessità di uno spazio stabile di tipo prevalente. Non solo, il non differenziare per età e predisporre almeno 12 pernottamenti con un genitore, applicando rigidamente la *shared custody*, appare come una spartizione del bene di famiglia, molto lontano dal reale interesse del minore.

- Non si tiene conto che le diverse fasi evolutive richiamano esigenze e bisogni diversi, anche in riferimento all’emotività, ai processi di attaccamento e identificazione, con necessità spesso legate anche alla qualità e al tipo di relazioni che si sono instaurate, ma anche in presenza di un sottosistema filiale dove ci può essere una significativa distanza tra primogenito, secondo e, a volte, terzogenito, con ovvie esigenze diversificate per fasce d’età.

- Si ritiene che non si possa prevedere un modello di frequentazione applicabile in tutti i casi perché l’interesse del minore si realizza, ovviamente, soprattutto valutando la specificità della situazione.

- I tempi paritari e il doppio domicilio dei figli sono in contrasto con la tutela del minore e il diritto di conservare in suo favore il centro stabile degli interessi e della socialità.

- Il riferimento al criterio “oggettivo”, applicabile in ogni caso, dei dodici giorni di frequentazione come base minima, compreso il pernottamento, porterà ad un pendolarismo dei minori e ad una reale difficoltà di gestione della coabitazione da parte di quei genitori che espletano attività lavorativa full-time e in luogo lontano dalla loro abitazione, con tutti i disagi e i conflitti che potrebbero nascere.

- Le diverse fasi di sviluppo del figlio, dalla prima infanzia al periodo preadolescenziale e adolescenziale fino a 18 anni, presentano bisogni, esigenze, aspettative sia intra che interpersonali tipiche per fasce differenziate di età, con dimensioni psico-fisiche in continuo dinamismo, con equilibri e relazioni che mutano nello spazio e nel tempo.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

- La prospettiva di modalità pratiche di un'effettiva realizzazione dell'affidamento condiviso, deve salvaguardare le esigenze di vita del figlio che necessita di relazioni dirette e psicologicamente serene con entrambi i genitori, di un'organizzazione spazio-temporale sufficientemente stabile per organizzare un attaccamento non disorganizzato, un modello genitoriale, seppur separato, coerente nel rappresentarsi attraverso ruoli e funzioni fluidi ma non confusivi, non conflittuali, non scissionali, né tantomeno devianti e/o psicopatologici, ma orientati a guidare il figlio nella costruzione della sua futura vita, nel contenerlo e sostenerlo nei suoi potenziali, nelle sue attitudini, nel suo modo di essere individuo nelle relazioni successive alla coppia genitoriale.

- Infine, la tutela del *best interest of the child* è principio fondamentale nel nostro ordinamento, di natura costituzionale e di derivazione sovranazionale (Convenzione di New York, 1989), vincolando l'Italia al rispetto dell'interesse del minore.

Il DDL sembra non tenerne conto, infatti, una chiara evidenza che Disegno di Legge sia centrato sugli interessi degli adulti e non su quello dei minori emerge anche dall'elenco delle possibilità che il Giudice ha per poter escludere il pari-tempo o il minimo dei 12 giorni (Art. 11), elenco che riguarda solo condizioni dei genitori e non contempla condizioni e bisogni dei figli/e.

Il concetto di bigenitorialità riguarda l'impegno e la responsabilità che entrambi i genitori continuano a mantenere nei confronti dei figli dopo la separazione coniugale o comunque dopo la fine della convivenza, e non ha a che fare con il tempo materiale che ogni genitore passa con i figli, ma con il grado di assunzione di responsabilità nei confronti della loro crescita. La bigenitorialità non può essere intesa come obbligo per il minore di trascorrere pari tempo con i genitori, come se fosse un diritto che questi rivendicano nei confronti del figlio, ma, al contrario, come diritto di quest'ultimo alla continuativa e stabile presenza, nella propria vita, di entrambe le figure genitoriali, chiamate a cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione, nella più piena garanzia di forme di protezione, per quanto possibile, dalle lacerazioni che inevitabilmente le separazioni portano nella vita delle famiglie.

Si propongono le seguenti modifiche in riferimento ai tempi di frequentazione

- Si ritiene fondamentale, nella visione del figlio soggetto centrale e attivo all'interno di processi separativi di coppia genitoriale, che ha perso un'identità triadica a causa di

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

confitti acuti, a volte persistenti, altre volte cronicizzati da conflitti insanabili, far prevalere il suo benessere su ogni altro in quanto persona più vulnerabile ed esposta.

- Si ritiene che il figlio ha il diritto al rispetto, alla sicurezza e alla stabilità. Ha bisogno di un continuum spazio-temporale interno ed esterno che non può essere messo in discussione dal processo separativo di coppia dove una recisione matematica dei tempi di frequentazione madre/padre pone il figlio (in modo particolare in età infantile), in una posizione di instabilità primaria nei legami di attaccamento.

- Si ritiene necessario un collocamento prevalente del figlio presso uno dei genitori con tempi di frequentazione adeguati alle esigenze fisiologiche, psicologiche, relazionali e sociali del figlio.

- Si ritiene necessario l'ascolto del minore e la valutazione del suo stadio di sviluppo che, a prescindere dall'età, può offrire informazioni sul funzionamento cognitivo ed emotivo relativamente il rapporto con i genitori e le questioni di vita quotidiana che lo riguardano.

C) MANTENIMENTO DIRETTO DEI FIGLI

L'articolo 11 introduce la regola del mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie sia per quelle straordinarie, anche attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa. Viene previsto, solo in via residuale e ove strettamente necessario, la corresponsione a carico di uno dei genitori, di un assegno periodico per un tempo determinato in favore dell'altro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Viene altresì stabilito che il Giudice debba indicare quali iniziative devono essere intraprese dalle parti per giungere al mantenimento diretto della prole.

- La previsione contrasta con il principio di proporzionalità posto alla base del diritto dei minori di essere mantenuti da entrambi i genitori e nega il principio di bigenitorialità ponendo i due genitori su piani diversi a seconda delle capacità economiche con una evidente disparità nei confronti del genitore economicamente più debole.

- Vaga e priva di significato giuridico appare, pertanto, la previsione dell'indicazione da parte del Giudice (al genitore svantaggiato economicamente) delle misure da adottare per recuperare la capacità economica per provvedere al mantenimento del figlio.

Il combinato disposto tra i **“tempi di frequentazione paritetici con entrambi i genitori”**, **“il mantenimento diretto per capitoli di spesa”**, **“la doppia domiciliazione per i figli”**, fa venire meno anche l'assegnazione della casa familiare e prevede che solo il proprietario (o

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

titolare di diritto di usufrutto, uso o abitazione) possa utilizzarla. Viene previsto, però, che il Giudice possa stabilire, nell'interesse dei figli minori, che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando, in caso di disaccordo, quale dei due genitori potrà continuare a risiedervi. Quest'ultimo è, comunque, tenuto a versare al proprietario dell'immobile un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato.

- La disposizione crea il paradosso che, senza adeguati mezzi di sostentamento, senza mantenimento per i figli e senza l'assegnazione della casa familiare, il coniuge o convivente più debole risulti svantaggiato con le evidenti ripercussioni sulla genitorialità e sulla disparità di trattamento tra i genitori e quindi sulle condizioni dei figli.

- Non solo, sottrarsi al mantenimento dei figli o del coniuge più debole, peraltro, non sarà più considerato reato, perché il disegno di legge prevede l'abrogazione dell'art. 570-bis c.p. (art. 21) che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.

L'assegno perequativo mensile per il mantenimento dei figli, che il genitore non collocatario è chiamato, oggi, a corrispondere all'altro, risponde al principio in base al quale, tenendo conto dell'impoverimento del nucleo familiare generato inevitabilmente dalla separazione, debba essere tutelato il diritto del minore a mantenere un tenore di vita simile a quello goduto in precedenza.

Il mantenimento diretto durante i tempi paritari imposti dal decreto e la conseguente abolizione dell'assegno, stante il forte squilibrio economico che caratterizza la gran parte dei coniugi, si traduce, al contrario, in una lesione di tale diritto. Non può, invero, passare l'idea che ciascuna figura genitoriale sia nelle condizioni di dare al minore pari tenore di vita.

- Non può non sottolinearsi, tra l'altro, che ai sensi dell'art. 337-ter c.c., comma 2, così come riscritto dal DDL, l'inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore è tra le cause ostative all'affido condiviso e alla pariteticità dei tempi di permanenza tra i genitori.

Si propongono le seguenti modifiche in riferimento al mantenimento diretto

- Entrambi i genitori possono predisporre un progetto genitoriale in ordine alla scuola e al percorso educativo dei figli, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative, frequentazioni amicali, vacanze e festività e provvedere, **eventualmente e ove**

possibile¹, al mantenimento diretto dei figli sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie in misura direttamente proporzionale ai rispettivi redditi.

- Il Giudice stabilisce, altresì, la corresponsione a carico di uno dei genitori, di un assegno perequativo in favore dell'altro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. La presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio non deve essere assolutamente pregiudicata dalla disparità di capacità contributiva degli stessi. E' fondamentale che i rapporti economici siano regolati in modo da evitare che un figlio possa godere da parte di un genitore di ogni agiatezza economica, mentre dall'altro possa, invece, non avere neanche lo stretto necessario. E' necessario salvaguardare le immagini genitoriali in quanto il figlio potrebbe sentirsi meno orientato a frequentare il genitore debole e rintracciando il suo maggior benessere allorché si trova con il genitore economicamente più forte ma potrebbe anche sentirsi in colpa nei confronti del genitore più debole e identificarsi nel ruolo di protettore.

D) CONTRASTO ALL'ALIENAZIONE PARENTALE

(art. 17: "anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraneazione con riguardo a uno di essi").

Nel progetto di legge si pone in primo piano il fenomeno del rifiuto di un figlio alla relazione con uno dei genitori, attribuendo esclusivamente all'alienazione parentale il motivo di tale rifiuto.

- Nell'articolo sopracitato viene proposta l'intensificazione alla lotta contro la cosiddetta alienazione parentale, nel senso che l'art. 17 (Modifica all'art. 342-bis c.c.) prevede, anche attraverso istanza di parte, l'applicazione di "... uno o più provvedimenti di cui agli articoli 342-ter e 342-quater".

- Il Giudice può passare direttamente all'Ordine di protezione del minore con provvedimenti d'urgenza e allontanamento del genitore che ostacola la relazione del figlio con l'altro genitore, anche applicando gli articoli citati "quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraneazione con riguardo a uno di essi"). Il Giudice può, in ogni caso, disporre l'inversione della residenza abituale del figlio minore presso l'altro genitore ovvero il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata.

¹ Per "eventualmente e ove possibile" si intende una situazione di pari reddito fra i genitori

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

- Nessun interesse, dunque, all'accertamento delle cause di una tale problematica, né alcun interesse ad ascoltare il minore sul perché di determinati vissuti e comportamenti.

- Tutto ciò apre l'opportunità di affrontare un fenomeno definito prima Sindrome di Alienazione Parentale (PAS, ora solo Alienazione Parentale PA).

- E' necessario considerare che la separazione della coppia genitoriale non è l'inizio del conflitto, bensì il punto di rottura di una relazione che, per diverse motivazioni, ha portato due genitori a non tollerare più una convivenza dove i figli sono entrati in dinamiche relazionali problematiche.

- Il livello di gravità del conflitto precedente alla separazione, anche quando la coppia riesce ad organizzare un piano genitoriale comune e giungere ad una separazione consensuale, lascia tracce importanti nei figli che, in base alle proprie competenze fisiologiche e psicologiche legate all'età, attiveranno meccanismi difensivi, coscienti e inconsci, che permetteranno di sagomare l'immagine materna e paterna.

- Prevedere che, "pur in assenza di evidenti condotte dei genitori", il Giudice possa "dichiarare" l'alienazione parentale non ha alcun fondamento e soprattutto si pone in contrasto con tutte le norme che regolano il processo civile.

- I provvedimenti stabiliti ai sensi del nuovo art. 342-quater c.c. con la previsione dell'urgenza, ovvero anche *inaudita altera parte* e senza alcuna attività istruttoria, appaiono punitivi del minore stesso che, suo malgrado (e senza che nessuno gli abbia chiesto il perché della difficoltà ad incontrare il genitore), si trova di colpo a dover vivere esclusivamente con quel genitore con il quale ha delle evidenti problematiche.

addirittura può essere inserito in una struttura specializzata (Casa famiglia) dove sarà sottoposto ad un trattamento con uno specifico programma che lo costringerà (al di là delle eventuali responsabilità del genitore che non sono contemplate dalla norma) a vedere il genitore "alienato".

- Non può non evidenziarsi che, al contrario di quanto previsto per le accuse false mosse a carico di uno dei due genitori per violenze, la norma non preveda alcuna sanzione per le eventuali false affermazioni fatte da un genitore nei confronti dell'alienante.

Si propongono le seguenti modifiche in riferimento al contrasto all'alienazione parentale

Da un punto di vista clinico, nel caso in cui un figlio viene ridotto in uno stato di totale soggezione al potere di un genitore attraverso la riproduzione di pensieri, emozioni, e sentimenti non propri ma del genitore con il quale si identifica, sarebbe necessaria l'osservazione, l'ascolto e la valutazione del minore in quanto risulta fondamentale

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

ipotizzare una diagnosi ben più grave della cosiddetta Alienazione Parentale. Pensare, invece, come richiamato dall'art. 17, di spostare il figlio da un genitore all'altro, appare certamente riduttivo e molto pericoloso per lo sviluppo del minore, con rischio di innesto psicopatologico.

- La necessità di un ascolto immediato e diretto del minore da parte del Giudice coadiuvato da uno Psicologo Clinico, esperto in Psicologia Giuridica e dello Sviluppo, può offrire un quadro più chiaro della situazione.

- L'articolo 16, che sostituisce il 337-octies c.c. (Poteri del giudice e ascolto del minore), prevede che *“Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter, il giudice può assumere, a istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. (...) L’ascolto del minore deve essere sempre svolto alla presenza del giudice e di un esperto da lui designato e deve essere videoregistrato. Le parti possono assistere in locale separato collegato mediante video e possono presentare domande per mezzo del giudice. Sono vietate le domande manifestamente in grado di suscitare conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori”*.

- Per quanto riguarda l'ascolto del minore, l'art. 16 del DDL prevede che questo *“(…) deve essere sempre svolto alla presenza del giudice e di un esperto da lui designato e deve essere videoregistrato. Le parti possono assistere in locale separato collegato mediante video e possono presentare domande per mezzo del giudice. Sono vietate le domande manifestamente in grado di suscitare conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori”*. Ciò ricalca l'iter del processo penale.

Partendo dal presupposto che la tutela del minore va sempre garantita, è necessario sottolineare che l'ascolto del minore, in ambito civile e in ambito penale, differisce nelle sue finalità.

Nel processo penale, il fine dell'ascolto del minore, in fase investigativa e/o dibattimentale, assume valore testimoniale, rappresentando un elemento di prova, poiché sono in gioco i diritti di difesa dell'indagato e, di conseguenza, il contraddittorio è fondamentale.

Nei procedimenti civili il fine dell'ascolto è conoscere i vissuti, le opinioni e i punti di vista del minore in relazione alla situazione familiare, spesso conflittuale, in cui si svolge la sua esistenza.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Nei procedimenti civili non vi sono interessi di adulti da tutelare, contrapposti all'interesse del minore, che deve essere e rimanere assolutamente centrale nelle decisioni che lo riguardano.

E' fondamentale tener conto non solo delle tecniche di ascolto orientate a tutelare le dimensioni psichiche ed emotive del minore, ma soprattutto delle finalità dell'ascolto che, in ambito civile, deve garantire ai figli che entrano nel conflitto di separazione genitoriale, un clima di serenità, di massima libertà e spontaneità.

Nell'art. 16 del DDL Pillon, l'ascolto del minore assume, come nei momenti investigativi e/o dibattimentali, forme rigide orientate al contraddittorio, dove *"le parti possono assistere in locale separato collegato mediante video e possono presentare domande per mezzo del giudice"*, al fine di individuare, paradossalmente, la veridicità e/o la falsità dei vissuti di un figlio in relazione ai propri genitori.

- Per quanto riguarda l'ascolto del minore in ambito civile, si propone di mantenere l'attuale ordinamento in quanto la disciplina oggi ordinata nell'art. 336-bis c.c., in particolare laddove al comma 2° lo stesso prevede che *"l'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento"*, già consente al Giudice di modulare l'ascolto in base alla realtà dei rapporti familiari ed alle esigenze del minore coinvolto.

Occorre, infine, sottolineare che con l'art. 9 del DDL viene anche modificato l'art. 709-ter c.p.c. (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni).

Si prevede che in caso di gravi inadempienze, **di manipolazioni psichiche** o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accusi di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori, il Giudice valuta prioritariamente una modifica di affidamento ovvero, nei casi più gravi la decadenza della responsabilità genitoriale ed emette le necessarie misure di ripristino, restituzione e compensazione.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

- Il DDL dimentica le competenze specifiche del Tribunale per i minorenni e introduce, all'interno di un procedimento come quello ex art. 709-ter, la decadenza dalla responsabilità genitoriale senza prevedere che ci sia un accertamento tecnico delle manipolazioni psichiche.

- Inquieta molto il riferimento ad accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e inondate.

- Nel nostro sistema di diritto, infatti, eventuali accuse infondate (non è chiaro se ci si riferisca a violenze subite dai figli o da uno dei genitori), possono essere accertate (stante anche la procedibilità d'ufficio di alcuni reati come i maltrattamenti o le violenze sessuali su minori) dal Giudice penale con sentenza diventata definitiva.

- Il riferimento alla falsità di accuse non tiene conto del dato statistico degli abusi su minori in ambito familiare e il fenomeno della violenza di genere e della cosiddetta violenza assistita.

- Tra le altre cose non può, invece, non tenersi conto del fatto che ai sensi dell'art. 609 decies c.p. *“quando **si procede** per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinques, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinques, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno all'altro genitore, il Procuratore della Repubblica ne dà notizia al Tribunale per i minorenni. Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 609-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 (oggi 337-ter e seguenti), nonché 330 e 333 c.c.”*

Roma, 5 febbraio 2019

Il Consiglio Direttivo AIPG

Il Presidente Paolo Capri

